



COMUNE DI SERRI

Provincia del Sud Sardegna

*Via Municipio, 3 – 09063 Serri (SU) - Tel. 0782/806081--
Sito Ist.–www.comuneserri.it e-mail protocollo@pec.comune.serri.ca.it*

SETTORE AMMINISTRATIVO

UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI

**BANDO GENERALE DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE E
L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA GENERALE,
valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica, ubicati nel territorio comunale
destinati alla generalità dei cittadini e alle categorie speciali
(anziani, giovani coppie, portatori di handicap),**

INDIZIONE DEL BANDO

E' indetto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 06.04.89 , n.13, come modificata dalla L.R. 28.05.1990, n.14, il bando generale di concorso valevole per la graduatoria generale e le sub graduatorie finalizzate all'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova edificazione o recuperati che siano disponibili nel Comune di Serri.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 06.04.1989, n. 13, per situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazioni di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartamenti alle forze dell'ordine e, in genere, per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

Al presente bando possono partecipare sia i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia coloro che, già iscritti nella vigente graduatoria generale, abbiano maturato condizioni atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione.

I soggetti già iscritti nella precedente graduatoria definitiva sono in ogni caso tenuti a rinnovare la domanda con tutta la documentazione prevista dal seguente bando, a pena di decadenza.

ART. 1

REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Può partecipare al bando di concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica chi possiede i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di paese della Comunità europea, salva l'ammissibilità del cittadino straniero qualora in regola con il permesso di soggiorno come da normativa vigente, e residente da almeno cinque anni nel Comune di Serri.

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Serri, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati.

Si intende per attività lavorativa principale quella alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale.

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale di assegnazione.

E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 12 della legge del 27.07.1978, n.392, e s.m.i., non sia inferiore a:

- 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
- 60 mq. per un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone;
- 75 mq. per un nucleo familiare composto da 5 persone;
- 95 mq. per un nucleo familiare composto da 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi per un nucleo di una persona.

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della citata legge 27.07.1978, n.392, sia almeno pari al valore locativo medio di alloggio sito nel Comune di Serri.

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno.

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 05.08.78, n.457 e successive modificazioni ed integrazioni, pari a € **14.573,00** (quattordicimilacentosessantadue). (Deliberazione Giunta Regionale 26 Febbraio 2021 n.7/34 "*Incremento dei limiti di reddito ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L.R. 6.4.1989, n. 13, art. 2, comma 1, lett. f) e s.m.i.*"), fatte salve variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando.

Il reddito complessivo di riferimento è dato da quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, e da tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse. Il reddito complessivo del nucleo familiare, ai sensi della legge n.457/78, art.21, è diminuito di € **516,46** per ogni figlio che risulti essere a carico. Agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio, sono calcolati nella misura del 60%;

g) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice.

h) non trovarsi nella condizione di cui all'art.5, comma 1 bis, del Decreto-Legge 28 marzo 2014, n.47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n.80, il quale recita "1-bis. *I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva*".

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Fanno altresì parte del nucleo:

- il convivente more uxorio;
- gli ascendenti fino al terzo grado (genitori, nonni, bisnonni);
- i discendenti fino al terzo grado (figli, nipoti, bisnipoti);
- collaterali fino al terzo grado (fratelli e sorelle, nipoti figli dei figli, zii paterni e materni);

purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, deve risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso, essere dichiarata in forma pubblica con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati ed essere comprovata dalle risultanze anagrafiche.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle lettere c), d), e), g), h), anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda nonché al momento di assegnazione.

Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione.

ART. 2 SUB-GRADUATORIE

Appartengono alle particolari categorie di concorrenti da inserire in apposite sub-graduatorie :

- a) Anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o le persone singole che alla data del bando abbiano superato il 60° anno di età; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico;
- b) Giovani coppie: i nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda ovvero formatasi da non oltre due anni la presentazione della stessa domanda, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
- c) Invalidi e portatori di handicap: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti che comportino una diminuzione della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiori a 2/3 (portatori di handicap).

La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

- a) Ad anziani, giovani coppie, persone sole, vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a mq. 45, secondo le quote minime indicate dalla Regione nei programmi di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata e per gli anziani in una percentuale in ogni caso non inferiore al 10 per cento degli alloggi minimi realizzati;
- b) Ad invalidi e portatori di handicap vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. n. 384/78.

ART. 3

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è stabilito dalla Legge Regionale 13/89 come modificato dalla Legge Regionale 28/05/1990, n.14, Legge Regionale del 5/07/2000 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al concorso, munite di marca da bollo da € **16,00**, devono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso il Comune – Ufficio Amministrativo, o scaricabili dal sito internet istituzionale all'indirizzo www.comuneserri.it.

Le domande, debitamente compilate e documentate, secondo le indicazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando, indirizzate al Sindaco del Comune di Serri, dovranno essere spedite mediante:

- raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo “ Comune di Serri Via Municipio n.3, 09063 Serri (SU)”
- a mano all'ufficio protocollo dell'Ente;
- mediante pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.serri.ca.it;

entro il termine tassativo di giorni **trenta** dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) previsto il giorno 02.02.2023. Pertanto, le domande dovranno pervenire **entro e non oltre il giorno 04.03.2023**.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato, di **sessanta** giorni, per i residenti nell'area europea, e di **novanta** giorni per i residenti in paesi extraeuropei.

Nella busta contenente la domanda dovrà essere indicato il nome e cognome del richiedente con la scritta “Domanda per assegnazione di alloggi E.R.P. siti nel Comune di Serri”, nel caso in cui venga scelto l'invio mediante pec, tali informazioni dovranno essere indicate nell'oggetto.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze dovute ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o caso fortuito o forza maggiore.

ART. 5

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 13 del 6 aprile 1989:

a) Condizioni soggettive (8 punti):

a.1) Reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art.21 della Legge 5 Agosto 1978, n.457 e successive modificazioni e integrazioni (Deliberazione Giunta Regionale n. 9/38 del 10/03/2015 fatte salve variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando):

- non superiore ad € **1.585,00** annue per persona :**punti 2**;
- non superiore ad € **2.642,00** annue per persona :**punti 1**;

a.2) Nuclei familiari composti da cinque unità e oltre: **punti 1**.

a.3) Richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1**.

a.4) Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: **punti 1**.

Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi i locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

a.5) Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da un terzo fino a due terzi: **punti 2**.

a.6) Presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi: **punti 3**.

Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto a.5).

a.7) Nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando: **punti 2**. Detto punteggio non è cumulabile con i punti a.3) e a.4).

b) Condizioni oggettive (10 punti):

b.1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:

b.1.1) Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche con provata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivo statico – strutturali ed igienico - sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave): **punti 4**.

b.1.2) Coabitazione di uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave): **punti 2**.

Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto b.1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.

b.1.3) Abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità condensa o igroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi: **punti 2**. La condizione b.1.1) non è cumulabile con la condizione b.1.3).

b.2) Situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando:

b.2.1) Abitazione in alloggio sovraffollato:

- da due persone a vano utile: **punti 2**;
- da tre persone a vano utile: **punti 3**;
- da quattro persone a vano utile: **punti 4**.

b.2.2) Il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di **0,50** al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'art. 2, punto c) della legge

regionale n. 13/1989 se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della richiesta, per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nelle graduatorie e per il quale l'alloggio sia da considerarsi adeguato;

b.3) I richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi): **punti 4.**

Non è cumulabile la condizione b.3) con altre condizione oggettive.

Non sono cumulabili le condizioni dei precedenti punti b.1.2) e b.2.1.).

c) Condizioni aggiuntive regionali.

Il relativo punteggio potrà essere attribuito qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 3 della L. R. 13/1989.

ART. 6

CONTENUTO E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda di partecipazione al concorso è predisposta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella quale il concorrente esplicitamente dichiara che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti del nucleo familiare, i requisiti di carattere generale prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 2 del presente bando.

A tal fine la domanda deve essere sottoscritta, congiuntamente, dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei suddetti sottoscrittori.

Per la generalità dei cittadini dovranno essere indicati:

1. cittadinanza, residenza del concorrente, Comune sede dell'attività lavorativa;
2. situazione di famiglia, corredata dai dati personali e reddituali di ciascun componente;
3. reddito complessivo del nucleo familiare, senza le detrazioni e gli abbattimenti di legge che verranno conteggiati dall'ufficio;
4. Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare;
5. Esatto recapito ove effettuare al concorrente le comunicazioni relative al concorso;
6. (per gli emigrati) Dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi E.R.P.;
7. ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria.

Per ogni persona di età superiore a 15 anni indicata nella domanda, dovranno essere dichiarati:

1. L'esatta occupazione oppure la condizione di studente, o quella di persona in cerca di prima occupazione o di disoccupato;
2. Se lavoratori dipendenti o pensionati, il reddito imponibile risultante dal modello C.U., oppure modello UNICO o 730 (se presentati) relativo ai redditi percepiti nell'anno 2021;
3. Se lavoratori autonomi, il reddito imponibile risultante dalla denuncia dei redditi percepiti nell'anno 2021.

Casi particolari:

Per alcune tipologie di reddito non è previsto dalla normativa fiscale che venga predisposto un modello C.U.. in tal caso dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'attività svolta, il periodo lavorativo e il reddito totale percepito nell'anno 2021.

□ Il coniuge separato che percepisce l'assegno di mantenimento dovrà produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la quota percepita per se e quella percepita per i figli relativamente all'anno 2021.

La presentazione di domande incomplete comporterà l'esclusione, se non regolarizzata nei termini assegnati in sede di istruttoria.

ART. 7

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA

- a) Autocertificazione come da modello allegato.
- b) Invalidi e portatori di handicap: certificato attestante l'handicap e l'invalidità rilasciato dalla competente autorità.
- c) Per gli emigrati: dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi (allegato C) di cui al presente bando.
Le autocertificazioni contenenti dichiarazioni false comporteranno l'esclusione dalla graduatoria e la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ART. 8

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Decorso il termine **novanta giorni** previsto per i residenti in paesi extracomunitari dalla pubblicazione sul B.U.R.A.S del presente Bando per la presentazione delle domande, si procederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente ovvero degli eventuali motivi di esclusione, nelle seguenti sedi:

- Comune di Serri (sito istituzionale e sezione albo pretorio dello stesso)
- Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa di Nuoro.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita nella graduatoria provvisoria mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'atto di approvazione della graduatoria provvisoria indicherà altresì le modalità ed i termini per la presentazione di opposizioni avverso la stessa ai fini della formazione della graduatoria definitiva.

Esaurito l'esame delle opposizioni, l'ufficio competente formula la graduatoria definitiva.

Tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, viene effettuato il sorteggio pubblico da parte dell'ufficio competente per la formazione della graduatoria. Ai soggetti interessati sarà data comunicazione, con almeno dieci giorni di anticipo, della data, dell'ora e del luogo del sorteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

ART. 9

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Daniela Pillosu, Assistente Sociale del Comune. Per qualsiasi chiarimento ci si potrà rivolgere all'ufficio dei servizi sociali, al n.0782806081 interno 2.

ART. 9
TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti in forza del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'assegnazione degli alloggi di E. R. P. e verranno trattati nel rispetto del Regolamento sulla privacy UE 2016/679 (RGDP).

ART.10
DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando, trovano applicazione le disposizioni dalla L.R. 6 aprile 1989, n. 13.

Serri, 27 gennaio 2023

Il Responsabile del Servizio
Dott. Pierluigi Loi